

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	106
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere dei deputati Placido e Airaudo</i> ) .....	110
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	114

##### SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (C. 3134 Governo).	
Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. (Doc. VII, n. 443) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 4 ( <i>Nuove formulazioni degli emendamenti 1.17, 4.3 e 4.2</i> ) .....	118
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	119

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

**C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che il relatore, in esito al dibattito svolto nelle precedenti sedute, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, che è stata anticipata ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*). Avverte inoltre che i deputati del gruppo SEL hanno depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Marco MICCOLI, *relatore*, illustra la propria proposta di parere soffermandosi, in particolare, sul punto delle premesse relativo allo sblocco della contrattazione. A suo avviso, infatti, il processo di semplificazione e di innovazione prefigurato nel provvedimento in esame richiede che si compia un ulteriore sforzo per creare le condizioni, anche sul piano finanziario, necessarie a un progressivo superamento del blocco della contrattazione collettiva,

essendo auspicabile l'apertura di una stagione contrattuale per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alla definizione degli istituti da applicare nei loro rapporti di lavoro e dei correlati trattamenti economici. Richiama, inoltre, i contenuti delle osservazioni contenute nella proposta di parere.

Antonio PLACIDO (SEL) illustra la proposta alternativa di parere, di cui è primo firmatario (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (PD) chiede al relatore di riformulare la seconda osservazione della proposta di parere, estendendo anche ai lavoratori del settore privato l'accesso alla banca dati di cui si propone l'istituzione, con la finalità di assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità. A tal fine, a suo avviso, si rende necessario sopprimere le parole: « nel quadro delle misure volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, contenute nell'articolo 11 ».

Marco MICCOLI, *relatore*, accogliendo la sollecitazione della collega Di Salvo, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI conferma la disponibilità del Governo, già dimostrata durante l'*iter* di approvazione del disegno di legge al Senato, a discutere tutte le proposte di modifica presentate. Con riferimento alla proposta di parere del relatore, dichiara, in particolare, di condividere l'osservazione inerente lo sblocco della contrattazione e la partecipazione dei pubblici dipendenti al processo di riforma e assicura la propria disponibilità a considerare tutte le altre osservazioni formulate. Con riferimento alla proposta alternativa di parere dei deputati Placido e Airaudo, dopo averne rilevato la differente impostazione su alcuni punti qualificanti, quali, ad esempio, le disposizioni sulla dirigenza e quelle sui segretari comunali, dichiara la disponibi-

lità del Governo ad approfondire comunque le tematiche illustrate. In particolare, assicura che il Governo è fortemente interessato ad assicurare la separazione tra politica e amministrazione e valuterà pertanto con attenzione le proposte volte a garantire tale obiettivo. Fa presente, infine, che il Governo intende valutare con attenzione tutti i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di migliorare la stesura del testo che dovrà essere approvato dalla Commissione di merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendoci richieste di intervento per dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, avvertendo che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Placido e Airaudo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, risultando, pertanto, preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Placido e Airaudo.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).**

**Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 (Doc. VII, n. 443).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte, preliminarmente, che la XIV Commissione ha espresso nulla osta sul provvedimento e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole. Fa presente che, rispetto alle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative comunicate nella seduta di ieri, sono state presentate nove richieste di riesame. In proposito, pur prendendo atto delle motivazioni addotte in tali richieste, ritiene che, sulla base dei criteri di ammissibilità già illustrati nella seduta di ieri, debbano essere confermate le valutazioni di inammissibilità già formulate.

Matteo DALL'OSSO (M5S) chiede la rivalutazione del giudizio di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 1.02, volto a introdurre un limite all'importo netto dei trattamenti pensionistici per il triennio 2015-2017. A suo avviso, infatti, nel momento in cui lo stesso decreto-legge in esame pone limiti all'importo delle pensioni, attraverso la limitazione dei valori di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, anche a dispetto di quanto statuito dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, non può ritenersi inammissibile una proposta volta a limitare la misura delle pensioni più elevate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, conferma che l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 1.02 deve ritenersi inammissibile, in quanto esso non può considerarsi strettamente attinente alle materie oggetto del decreto-legge in esame, a meno di non considerare rientrante nell'intervento legislativo l'intera disciplina previdenziale. Nel passare, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge, avverte che la relatrice e il Governo hanno concordato di esprimere

nella presente seduta i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 4 del decreto in esame.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustra preliminarmente i criteri generali utilizzati per la formulazione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge. In particolare, fa presente che formulerà un invito al ritiro per tutti gli emendamenti che propongono un impianto diverso da quello del decreto-legge, per esempio prevedendo maggiori coefficienti di indicizzazione o introducendo percentuali maggiori di rimborso, osservando come dette proposte comporterebbero costi tali da non consentire il rispetto dei limiti di bilancio e delle regole europee in materia di finanza pubblica ovvero da richiedere coperture finanziarie di portata assai gravosa. Analogamente, intende formulare un invito al ritiro anche per quanto riguarda le proposte emendative che dispongono la rateizzazione dei rimborsi, in quanto, sulla base delle norme di contabilità, gli effetti complessivi sarebbero comunque imputati all'anno 2015, quale anno di competenza. Ritiene, invece, che vi sia la possibilità di chiarire, a fronte di alcune incertezze interpretative, che le somme corrisposte a decorrere a partire dall'anno 2014 saranno, a loro volta, oggetto di rivalutazione. Alla luce dei richiamati criteri, esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 1.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), e sull'emendamento Gneccchi 1.14. Precisa, peraltro, che l'approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.17, così come riformulato, determinerebbe, l'assorbimento degli emendamenti Simonetti 1.18 e 1.24. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 4.1 nonché sull'emendamento Airaudò 4.3, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Gneccchi 4.1. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 4.2, a condizione che esso sia riformulato nei termini che verranno indicati dalla rappresentante del Governo. Con riferimento alle altre proposte emen-

dative riferite agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA esprime parere conforme alla relatrice, precisando che il parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 4.2 è condizionato alla sua riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dalla collega Polverini.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.26.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.25, volto a ripristinare la situazione esistente prima dell'approvazione dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Pur essendo consapevole della necessità di prevedere una copertura finanziaria della maggiore spesa, invita la Commissione ad approvarlo, trattandosi di una questione di principio.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.25.

Antonio PLACIDO (SEL) illustra il proprio emendamento 1.7, volto a dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale e a rimodulare le percentuali di perequazione introdotte dal Governo Letta, estendendone l'applicazione a regime.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Placido 1.7, 1.8 e 1.13, Airaudo 1.12, Placido 1.4 e 1.6, Airaudo 1.3 e 1.5, nonché Polverini 1.2.

Tiziana CIPRINI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.15, volto alla restituzione integrale degli arretrati per le pensioni di importo fino a otto volte il trattamento minimo INPS.

Roberto SIMONETTI (LNA), pur apprezzando la finalità dell'emendamento Ciprini 1.15, dichiara di non condividere le modalità di copertura, perché realizzata, in sostanza, attraverso il taglio del 5 per cento della spesa degli enti locali per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi. Dichiara, pertanto, la sua astensione.

Tiziana CIPRINI (M5S) precisa che il suo emendamento non reca un taglio delle spese, ma una razionalizzazione e un efficientamento degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, attraverso un ampliamento del ricorso alla Consip che, come dimostrerebbero specifici studi, potrebbe comportare un risparmio di circa 20 miliardi di euro.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) contesta la realizzabilità di tali risparmi, facendo riferimento alla propria esperienza di amministratore locale. A suo giudizio, quindi, sarebbe preferibile incidere su altri settori che, in alcune regioni, sono caratterizzati da grandi sprechi, facendo specifico riferimento alla spesa sanitaria.

Davide BARUFFI (PD), pur manifestando la propria perplessità su alcuni aspetti del sistema di centralizzazione degli acquisti gestito dalla Consip, ritiene infondate le critiche espresse dal collega Prataviera, ricordando che gli enti territoriali hanno in ogni caso la facoltà di derogare alle convenzioni in presenza di offerte economicamente più vantaggiose.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 1.15 e Simonetti 1.23.

Roberto SIMONETTI (LNA) auspica l'approvazione del proprio emendamento 1.21, che propone l'applicazione della rivalutazione sulla base degli scaglioni introdotti dal Governo Letta, quale ulteriore segnale di attenzione per i pensionati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.21,

Polverini 1.1, Airaudò 1.19, Placido 1.27, Tripiedi 1.16, Placido 1.22, Airaudò 1.10, Placido 1.11 e Airaudò 1.9.

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.17, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 1.17 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 5), risultando, pertanto, assorbiti gli emendamenti Simonetti 1.18 e 1.24. La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Simonetti 1.20.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede un chiarimento in merito all'emendamento Gneccchi 1.14, che dispone, ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, di tenere conto anche dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Marialuisa GNECCHI (PD) precisa che l'emendamento a propria firma intende assicurare la riconduzione a regime dei vitalizi nell'importo considerato ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni di cui all'articolo 34 della legge n. 448 del 1998.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 1.14. Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Polverini 1.28.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra l'emendamento Tripiedi 1.32, che prevede la rinuncia volontaria al rimborso degli arretrati, con finalità redistributive a favore dei percettori delle pensioni minime.

La Commissione respinge l'emendamento Tripiedi 1.32.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra l'emendamento Lombardi 1.29, che prevede la rinuncia volontaria al rimborso degli arretrati, per finanziare interventi a favore dei lavoratori colpiti dalle misure di riforma del sistema pensionistico previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 1.29.

Claudio COMINARDI (M5S) sottolinea le finalità solidaristiche alla base anche dell'emendamento Chimienti 1.31, che prevede la devoluzione delle maggiori risorse derivanti dalla rinuncia ai rimborsi all'attuazione della cosiddetta « Opzione donna ». Chiede, pertanto, di riconsiderare i pareri espressi sulla proposta emendativa.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, motivando il parere contrario da lei espresso, precisa che l'approvazione degli emendamenti Tripiedi 1.32, Lombardi 1.29 e Chimienti 1.31 comporterebbe l'attribuzione alla perequazione di una natura diversa rispetto alla parte restante del trattamento pensionistico, in contrasto anche con la ricostruzione operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Rileva, infatti, che la devoluzione volontaria della rivalutazione renderebbe impossibile l'applicazione delle future perequazioni alle somme devolute.

La Commissione respinge l'emendamento Chimienti 1.31.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Burtone 1.01 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudò 2.3.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Burtone 2.5 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudò 3.1 e 4.4.

Antonio PLACIDO (SEL) dichiara di accettare la nuova formulazione dell'emendamento Airaudò 4.3, di cui è firmatario, proposta dalla relatrice (vedi allegato 4).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gneccchi 4.1 e Airaudò 4.3 (*Nuova formulazione*).

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di accettare la riformulazione del proprio emendamento 4.2 (*vedi allegato 4*), proposta dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Gnecci 4.2 (*Nuova formulazione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

considerato che la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in attuazione del provvedimento in esame completa e integra le misure già adottate in materia di lavoro pubblico, organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di semplificazione e di trasparenza amministrativa contenute nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

osservato che, al fine di garantire una efficace realizzazione del processo di riforma, si rende necessario creare una discontinuità rispetto a prassi e comportamenti consolidati, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione consapevole dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che garantiscano, in condizioni spesso difficili, la prestazione di servizi essenziali per i cittadini e le imprese;

segnalata, in questa ottica, l'esigenza di recuperare la centralità della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in linea con lo spirito della privatizzazione dei medesimi rapporti;

considerato che il processo di semplificazione e di innovazione prefigurato

nel provvedimento in esame richiede che si compia un ulteriore sforzo per creare le condizioni, anche sul piano finanziario, necessarie a un progressivo superamento del blocco della contrattazione collettiva, essendo auspicabile l'apertura di una stagione contrattuale per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alla definizione degli istituti da applicare nei loro rapporti di lavoro e dei correlati trattamenti economici;

ricordato, a tale riguardo, che nel proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, la Commissione ha segnalato al Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, le risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

rilevata, altresì, l'opportunità di una riforma del sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni che garantisca la trasparenza e la semplificazione delle procedure, consentendo in questo modo la razionalizzazione e la riduzione del ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto, in via generale, dalla normativa europea, che richiama la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

segnalata l'esigenza che, nell'ambito dei molteplici processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dal provvedimento, siano individuate misure adeguate a garantire la continuità

occupazionale e a salvaguardare le competenze e le professionalità presenti in ciascuna amministrazione;

osservato come, per garantire il buon esito della riforma, assumano valore strategico le disposizioni concernenti la revisione della disciplina della dirigenza pubblica, prevista dall'articolo 9, rispetto alla quale si rende necessario individuare nel presente provvedimento e nell'attuazione della delega un giusto equilibrio tra efficienza dell'attività e imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, nelle disposizioni che contengono riferimenti alle « amministrazioni pubbliche » e, in particolare in quelle che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle medesime amministrazioni, contenute nell'articolo 13, se con tale locuzione si richiami una delle definizioni già presenti nell'ordinamento, quali quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero si intenda introdurre una nuova definizione normativa;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito della delega di cui all'articolo 1 e nel quadro delle misure volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, contenute nell'articolo 11, interventi tesi ad assicurare la conoscibilità, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), la continuità occupazionale del personale in servizio e l'informazione delle associazioni sindacali rappresentative, prevedendo altresì l'applicazione, per il personale trasferito, dei criteri di definizione dei trattamenti giuridici ed economici previsti dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli e l'eventuale accorpamento di funzioni previsti dalla disposizione siano attuati garantendo gli attuali livelli occupazionali e previo esame congiunto con le associazioni sindacali rappresentative dei settori interessati;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'ambito della ridefinizione dei compiti e delle funzioni affidati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), permangono affidati al sistema camerale altri compiti e funzioni, con particolare riferimento a quelli in materia di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza tra scuola e lavoro, nonché di servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 8, la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la dipendente di una pubblica amministrazione vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di



residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, e che, entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione di appartenenza disponga il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 11 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della genitorialità nel quadro di un più sistematico intervento volto a promuovere e garantire l'equilibrio di genere nel settore pubblico, anche mediante l'adozione di uno specifico decreto legislativo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente: « 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di

monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini sia individualmente, sia nelle loro forme associative », nonché di stabilire che la direttiva di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 sia adottata anche dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la tutela della genitorialità, che, nei casi di assegnazione temporanea dei lavoratori genitori di figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le amministrazioni di provenienza e di destinazione possano esprimere un dissenso solo in casi o per esigenze eccezionali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di perseguire, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, una maggiore convergenza tra la disciplina del lavoro pubblico e del lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali e dalla normativa europea o internazionale, riequilibrando in questo modo il rapporto fra legge e contrattazione collettiva;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disciplina transitoria di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al fine di prevedere che sia favorita l'assunzione non solo dei vincitori, ma anche degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del provvedimento, nonché di introdurre meccanismi di proroga delle graduatorie in vigore alla data di approva-

zione dello schema di decreto legislativo di cui al medesimo comma per un periodo di tempo pari agli anni di riduzione delle capacità assunzionali operate nei confronti delle predette amministrazioni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, comma 1, lettera *d*), che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni presti le proprie funzioni di supporto tecnico non solo nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, più in generale, di tutte le amministrazioni da essa rappresentate, chiarendo altresì che tali funzioni si estendono anche al controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e il riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di

età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 13, strumenti anche di carattere previdenziale per favorire il rinnovamento generazionale nelle pubbliche amministrazioni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *r*), la nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale per il lavoro delle persone con disabilità, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria, con compiti di elaborazione di linee guida e indirizzi per garantire il rispetto del diritto al lavoro dei disabili e promuovere gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nonché di monitoraggio del rispetto dell'obbligo di trasmissione annuale delle comunicazioni di cui alla medesima lettera *r*).

## ALLEGATO 2

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI  
PLACIDO E AIRAUDO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (C. 3098);

considerato che:

il testo, oltre ad essere caratterizzato da una eccessiva genericità ed indeterminazione, presenta molteplici profili di criticità per quanto di competenza della Commissione;

in primo luogo, il provvedimento risulta improntato ad un processo di accentramento e uniformazione di tipo centralista, attraverso il quale la spinta legislatrice si sovrappone, assorbendolo, al necessario processo di ripensamento della contrattazione collettiva, gravemente compromessa nel corso degli ultimi anni da continui, frammentati e disorganici interventi normativi. Una criticità che emerge in numerose norme del disegno di legge in esame e, *in primis*, da quelle relative alla materia del pubblico impiego, contenute all'articolo 13 del provvedimento; nonostante, infatti, si preveda che i decreti in materia debbano essere adottati « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative », è evidente il nuovo tentativo di superamento della normativa di origine contrattuale attraverso interventi di tipo legislativo, in piena continuità con quanto previsto dalla precedente legge delega del 4 marzo 2009, n. 15, la cosiddetta « riforma Brunetta »;

un tale processo rischia di delegittimare ed indebolire ulteriormente uno

strumento, quello della contrattazione (si ricorda come esso sia stato pesantemente colpito non solo dalla succitata Riforma Brunetta, ma anche dalle norme presenti nei decreti-legge n. 78 del 2010, n. 95 del 2012 e n. 90 del 2014, che hanno imposto limiti alle assunzioni rimodulando progressivamente le disposizioni relative al *turn over*), necessario alla tutela dei diritti dei lavoratori, in particolar modo in un settore, come quello del pubblico impiego, in cui il datore di lavoro è, per l'appunto, un soggetto pubblico, e che deve a maggior ragione, dunque, garantire una netta separazione tra politica e negoziazione contrattuale. Tra l'altro, si rammenta come sulla materia sia prevista, a breve, un'udienza della Corte costituzionale, circa la questione legittimità costituzionale concernente il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, che ha visto il discutibile intervento dell'Avvocatura generale dello Stato quale diretto monito nei confronti della Consulta, nel merito di una possibile pronuncia che potrebbe costare 35 miliardi di euro;

le disposizioni del presente disegno di legge confermano il processo di prevaricazione dello strumento legislativo sulla contrattazione, come risulta evidente dalle norme che concernono l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): l'Agenzia, infatti, ai sensi del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 13, si avvia a mutare la propria configurazione da sede neutrale di contrattazione tra le parti a organismo con « funzioni di supporto tecnico al Diparti-

mento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materia inerenti alla gestione del personale», a vantaggio, dunque, di una sola delle parti in questione;

gli interventi normativi degli ultimi anni hanno, inoltre, prodotto uno stato di incertezza circa la contrattazione di tipo decentrato, in riguardo alla quale l'attività di organismi come la Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica hanno progressivamente fatto emergere interpretazioni contraddittorie della normativa di riferimento;

è evidente, dunque, come l'obiettivo primario di un processo di riforma e riorganizzazione debba essere in primo luogo rivolto alla semplificazione e all'affermazione della certezza normativa, producendo altresì un percorso di progressiva unificazione tra regole concernenti il lavoro pubblico e lavoro privato: un processo ove, invece, regna la confusione totale;

emblematico in tal senso è stato l'atteggiamento del Governo e della maggioranza nei confronti dei decreti attuativi del *Jobs Act* (legge delega n. 183 del 2014), strettamente connessi con le materie di cui al presente provvedimento, in particolare per ciò che concerne il tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro, trattato all'articolo 11 del presente disegno di legge e già oggetto, pochi mesi, fa di un intervento normativo attraverso lo schema di decreto attuativo del *Jobs Act* n. 157. Si ricordano in infatti le contraddittorie dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti, il quale affermò come la normativa derivante dal *Jobs Act* non si applicasse al pubblico impiego « perché tutta la discussione è stata fatta sul lavoro privato e quindi non è applicabile al pubblico impiego e se si vuol discutere del lavoro pubblico in Parlamento c'è una legge delega sulla pubblica Amministrazione », supportato in tal senso dallo stesso Presidente del Consiglio Renzi, che sostenne: « non sarà il Governo a

decidere e quando il provvedimento sul pubblico impiego firmato da Marianna Madia verrà discusso in Parlamento, saranno le Camere a scegliere »; affermazioni che vanno in controsenso rispetto a quanto dichiarato dall'ex ministro Sacconi e dal giuslavorista Pietro Ichino, che dichiararono invece come « le nuove norme saranno applicabili anche ai dipendenti pubblici. Tanto è vero che, quasi all'ultimo, è stata cancellata la norma che ne prevedeva espressamente l'esclusione »;

risulta altresì chiaro come la gran parte della disposizioni inerenti la materia del pubblico impiego si limitino a riaffermare principi e norme già esistenti, senza prevedere ulteriori garanzie di tutela. Ad esempio, alla lettera *a*) si prevede, in sostanza, una riserva di posti nei concorsi per i lavoratori precari della pubblica amministrazione, già prevista, dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (previsione che ha tra l'altro ha visto l'intervento della Corte costituzionale al fine di limitare tale pratica); o, ancora, alla lettera *f*), le norme relative all'accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, ove si prevede che in controllo sia attribuito all'INPS, ricorrendo prioritariamente ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento (articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013) erano già presenti nel decreto-legge n. 179 del 2012; anche la lettera *m*), relativa alla valutazione del merito dei dipendenti pubblici, risulta essere già stata affrontata dal decreto legislativo n. 150 del 2009;

si è persa anche l'occasione di procedere ad una riforma organica del settore in riguardo alla materia del reclutamento, per la quale non si è provveduto ad invertire una tendenza che ha visto l'attività legislativa concentrarsi, negli ultimi anni, unicamente sull'obiettivo del contenimento della spesa pubblica (si ricordano i succitati decreti-legge n. 78 del 2010, n. 95 del 2012 e n. 90 del 2014), mascherato da riordino ed adeguamento dell'organico al reale fabbisogno delle am-

ministrazioni; disposizione prevista anche dalla lettera g), comma 1, dell'articolo 13 del presente disegno di legge, che recita: « definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni »;

tra l'altro, in materia di procedure di assunzione, la delega alla lettera b) del comma 1 potrebbe configurare significative problematiche riguardanti, ad esempio, i limiti assoluti e percentuali in relazione al numero dei posti banditi per i candidati che risultino idonei ma non vincitori, nonché circa la durata di validità delle graduatorie per le quali, pur essendo già prevista una normativa vigente (articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che ne dispone una validità di tre anni, è prassi consolidata prorogare la scadenza. Sarebbe necessario un intervento maggiormente organico, in grado di ribadire anche il ruolo fondamentale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

discorso simile quello relativo al succitato articolo 11, inerente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche attraverso il rafforzamento della flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici con il ricorso, su richiesta, al *part-time*, al telelavoro anche misto (*smart working*), a forme di *co-working* e di *job-sharing*; previsioni indubbiamente positive, ma già presenti all'interno dei contratti collettivi (si ricorda, ad esempio, il contratto collettivo nazionale quadro sul telelavoro stipulato il 23 marzo 2000, rimasto inapplicato per questioni interpretative non risolte dal presente disegno di legge) e degli ordinamenti interni delle singole amministrazioni, che istituiscono da tempo forme di flessibilità in tal senso: anche in questo caso, il Governo interviene su materie proprie della contrattazione, attraverso decreti delegati;

ulteriori profili di criticità emergono relativamente all'articolo 9, in materia di dirigenza pubblica, questione affrontata negli ultimi anni da numerosi

interventi normativi, che richiedono un indubbiamente un processo di razionalizzazione; tuttavia, oltre alla considerazione inerente la discutibile indeterminatezza della delega, risulta evidente come un intervento improntato ad una sostanziale uniformazione dei ruoli dei dirigenti non corrisponda alle necessità derivanti dalle diverse funzioni e dai diversi contesti in cui essi operano; sarebbe necessario, nella definizione dei ruoli unici previsti dalla lettera b), garantire la sussistenza delle specificità tutelate per via contrattuale: al contrario, anche nella materia della dirigenza pubblica, si procede nuovamente ad una legificazione fagocitante funzioni proprie della contrattazione;

tra l'altro, è da segnalare come l'uniformazione delle modalità di conferimento degli incarichi prevista dalla lettera f) rischi di rendere il processo impropriamente macchinoso, favorendo il ricorso a dirigenti esterni, per i quali le procedure di incarico sono significativamente meno complesse;

Indubbiamente, tuttavia, il profilo maggiormente critico circa la dirigenza pubblica concerne il progressivo aumento dello spazio di intervento della sfera politica in ruoli e funzioni proprie dell'amministrazione, senza sufficienti garanzie di terzietà ed autonomia: le commissioni previste dai numeri 1, 2 e 3 (Commissione per la dirigenza statale, Commissione per la dirigenza regionale, Commissione per la dirigenza locale), della lettera b) del comma 1, presentano solo generici riferimenti all'indipendenza, all'autonomia di valutazione e all'incompatibilità con cariche politiche e sindacali; commissioni che, tuttavia, hanno importanti funzioni concernenti l'assegnamento e la revoca degli incarichi ai dirigenti, e per le quali lo strumento della delega risulta dunque altamente improprio a garantirne autonomia e indipendenza;

emblematica in tal senso è anche la previsione concernente la soppressione delle figure del segretario comunale e provinciale, le cui funzioni vengono assor-

bite da dirigenti cui vengono attribuiti « compiti di attuazione dell'indirizzo politico » ai sensi del numero 4 della lettera *b*); si passa, dunque, da un ruolo di assistenza relativo alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi a uno di coordinamento e controllo sotto l'impulso e la responsabilità della politica locale;

particolarmente critica all'articolo 9 risulta anche la disposizione di cui al numero 3) della lettera *c*), nella quale si prevede l'esternalizzazione di attività di reclutamento e di formazione a « migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti »: procedure di cui, tuttavia, non si fa specifica menzione;

inquietante è, poi, la previsione di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 9, relativa ai dirigenti privi di incarico, per i quali è prevista la « decadenza

dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità »;

ultimi rilievi possono essere fatti in merito a quanto previsto dall'articolo 10, concernente la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca: anche in questo caso è evidente come un settore peculiare quale quello della ricerca necessiti di una particolare autonomia e flessibilità, raggiungibile tutelando le specificità contrattuali esistenti e promuovendo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

alla luce di quanto premesso,  
esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Placido, Airaudò ».

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

considerato che la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in attuazione del provvedimento in esame completa e integra le misure già adottate in materia di lavoro pubblico, organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di semplificazione e di trasparenza amministrativa contenute nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

osservato che, al fine di garantire una efficace realizzazione del processo di riforma, si rende necessario creare una discontinuità rispetto a prassi e comportamenti consolidati, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione consapevole dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che garantiscano, in condizioni spesso difficili, la prestazione di servizi essenziali per i cittadini e le imprese;

segnalata, in questa ottica, l'esigenza di recuperare la centralità della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in linea con lo spirito della privatizzazione dei medesimi rapporti;

considerato che il processo di semplificazione e di innovazione prefigurato nel provvedimento in esame richiede che

si compia un ulteriore sforzo per creare le condizioni, anche sul piano finanziario, necessarie a un progressivo superamento del blocco della contrattazione collettiva, essendo auspicabile l'apertura di una stagione contrattuale per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alla definizione degli istituti da applicare nei loro rapporti di lavoro e dei correlati trattamenti economici;

ricordato, a tale riguardo, che nel proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, la Commissione ha segnalato al Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, le risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

rilevata, altresì, l'opportunità di una riforma del sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni che garantisca la trasparenza e la semplificazione delle procedure, consentendo in questo modo la razionalizzazione e la riduzione del ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto, in via generale, dalla normativa europea, che richiama la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

segnalata l'esigenza che, nell'ambito dei molteplici processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dal provvedimento, siano individuate misure adeguate a garantire la continuità occupazionale e a salvaguardare le competenze e le professionalità presenti in ciascuna amministrazione;

osservato come, per garantire il buon esito della riforma, assumano valore strategico le disposizioni concernenti la revisione della disciplina della dirigenza pubblica, prevista dall'articolo 9, rispetto alla quale si rende necessario individuare nel presente provvedimento e nell'attuazione della delega un giusto equilibrio tra efficienza dell'attività e imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, nelle disposizioni che contengono riferimenti alle « amministrazioni pubbliche » e, in particolare in quelle che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle medesime amministrazioni, contenute nell'articolo 13, se con tale locuzione si richiami una delle definizioni già presenti nell'ordinamento, quali quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero si intenda introdurre una nuova definizione normativa;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, interventi tesi ad assicurare la conoscibilità, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), la continuità occupazionale del personale in servizio e l'informazione delle associazioni sindacali rappresentative, prevedendo altresì l'applicazione, per il personale trasferito, dei criteri di definizione dei trat-

tamenti giuridici ed economici previsti dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli e l'eventuale accorpamento di funzioni previsti dalla disposizione siano attuati garantendo gli attuali livelli occupazionali e previo esame congiunto con le associazioni sindacali rappresentative dei settori interessati;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'ambito della ridefinizione dei compiti e delle funzioni affidati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), permangono affidati al sistema camerale altri compiti e funzioni, con particolare riferimento a quelli in materia di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza tra scuola e lavoro, nonché di servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 8, la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la dipendente di una pubblica amministrazione vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa



comunicazione all'amministrazione di appartenenza, e che, entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione di appartenenza disponga il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 11 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della genitorialità nel quadro di un più sistematico intervento volto a promuovere e garantire l'equilibrio di genere nel settore pubblico, anche mediante l'adozione di uno specifico decreto legislativo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente: « 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini

sia individualmente, sia nelle loro forme associative », nonché di stabilire che la direttiva di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 sia adottata anche dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la tutela della genitorialità, che, nei casi di assegnazione temporanea dei lavoratori genitori di figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le amministrazioni di provenienza e di destinazione possano esprimere un dissenso solo in casi o per esigenze eccezionali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di perseguire, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, una maggiore convergenza tra la disciplina del lavoro pubblico e del lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali e dalla normativa europea o internazionale, riequilibrando in questo modo il rapporto fra legge e contrattazione collettiva;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disciplina transitoria di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), al fine di prevedere che sia favorita l'assunzione non solo dei vincitori, ma anche degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del provvedimento, nonché di introdurre meccanismi di proroga delle graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al medesimo comma per un periodo di tempo pari agli anni di riduzione delle capacità assunzionali operate nei confronti delle predette amministrazioni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, comma 1, lettera *d*), che l'Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni presti le proprie funzioni di supporto tecnico non solo nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, più in generale, di tutte le amministrazioni da essa rappresentate, chiarendo altresì che tali funzioni si estendono anche al controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e il riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 13, strumenti anche di carattere previdenziale per favorire il rinnovamento generazionale nelle pubbliche amministrazioni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *r*), la nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale per il lavoro delle persone con disabilità, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria, con compiti di elaborazione di linee guida e indirizzi per garantire il rispetto del diritto al lavoro dei disabili e promuovere gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nonché di monitoraggio del rispetto dell'obbligo di trasmissione annuale delle comunicazioni di cui alla medesima lettera *r*).

## ALLEGATO 4

**DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (C. 3134 Governo).****NUOVE FORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI 1.17, 4.3 E 4.2**

*Al comma 1, numero 2), sostituire le parole:* dopo il comma 25 è inserito il seguente: *con le seguenti:* dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:.

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente:*

25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.

**1. 17.** (Nuova formulazione). Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gridaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 70 milioni di euro *con le seguenti:* 140 milioni di euro.

**4. 3.** (Nuova formulazione). Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.

**4. 2.** (Nuova formulazione). Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gridaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

## ALLEGATO 5

**DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (C. 3134 Governo).****EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: dopo il comma 25 è inserito il seguente: con le seguenti: dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente: 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.*

**1. 17.** *(Nuova formulazione).* Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi ».

**1. 14.** Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.*

**\* 4. 1.** Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.*

**\* 4. 3.** *(Nuova formulazione).* Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.*

**4. 2.** *(Nuova formulazione).* Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.